

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	AWP P&C S.A. – Sede Secondaria per l'Italia	
Osservazioni generali		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
9	2	Nei casi in cui è necessario prevedere la documentazione precontrattuale completa (DIP Danni , DIP Danni Aggiuntivo e normativa) per le polizze collettive, può l'impresa utilizzare lo stesso modello di documentazione per la consegna al contraente e all'aderente ?

9	3	Il modulo di adesione è previsto anche nel caso di coperture temporanee e contratti "per conto di chi spetta"?
9	3 B)	E' possibile avere una maggiore esemplificazione su quali siano i casi in cui la consegna del set informativo è esclusa dalla regolamentazione?
27	6	Nel caso in cui la Compagnia proponga prodotti modulari e la composizione del prodotto finale avvenga una volta selezionate le singole componenti, con quali modalità è opportuno predisporre i documenti Dip e Dip aggiuntivo ? Sono corrette le impostazioni secondo le quali la Compagnia predispone: <ul style="list-style-type: none"> - un set informativo per singola garanzia in modo che il cliente possa venire a conoscenza separatamente dei contenuti di ciascuna garanzia prima dell'acquisto ? - un DIP Danni e un DIP Danni aggiuntivo con tutte le opzioni disponibili e il cliente individua la sezione applicabile in base ai moduli selezionati
42		Si richiede conferma se per la gestione telematica dei rapporti assicurativi, e in particolare alla predisposizione dell'area riservata, sono tenute anche le imprese estere, con sede legale in uno stato membro, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi
45	<i>d</i>	Le coperture assicurative legate ai "viaggi" sono per loro natura temporanee. Si richiede conferma che l'area riservata non sia necessaria per le polizze viaggio rientrando la copertura accessoria nella nozione di "limitato arco temporale"
Allegato 5 DIP aggiuntivo danni		Nella sezione dedicata alle informazioni sull'assicuratore si fa riferimento all'art. 91 del CAP, che disciplina i principi di redazione del Bilancio di Esercizio. Si richiede se queste informazioni possono interpretarsi in maniera semplificata per le compagnie estere (sia operanti in regime di Stabilimento che in quello di Libera Prestazione dei Servizi), limitando l'informazione all'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali, e al margine di solvibilità.
Allegato 5 DIP aggiuntivo danni		In questa sezione viene richiesto di indicare espressamente la quota parte percepita dagli intermediari. Questo dettaglio, oltre ad essere di non sempre facile determinazione a priori, appare non aderente alle previsioni di cui alla IDD e all'art 120-bis (trasparenza sulle remunerazioni) che richiedono di esplicitare semplicemente la "natura del compenso" ricevuto in relazione al contratto distribuito, specificando se il compenso è costituito da un onorario corrisposto dal cliente o da una commissione inclusa nel premio assicurativo. Si richiede di eliminare la specifica richiesta di indicare la "quota parte percepita dagli intermediari".



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

